



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

N. SIUS 2021/580

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ORD. 2021/534

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 23.02.2021, sentiti P.M. e difesa, la seguente

### ORDINANZA

Letto il reclamo, da valutarsi nelle forme di cui all'art. 35 bis ord. penit., pervenuto da [REDACTED] nato in Albania il 15.02.1979, detenuto presso la Casa Circondariale di Terni, con il quale il condannato si duole che i servizi dipendenze competenti non predispongano in suo favore un programma terapeutico per la cura della propria condizione di tossicodipendenza in quanto si tratta di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno;

### OSSERVA

[REDACTED] ha presentato il suo reclamo al magistrato di sorveglianza di Spoleto a gennaio 2021, durante un colloquio presso l'istituto penitenziario di Terni. L'interessato, che ha pendente una istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94 d.P.R. 309/90, ha in quella sede rappresentato di non poter fornire la documentazione, che invece è prevista dalla legge come necessaria, a supporto della sua domanda, poiché la Asl di competenza rifiuta di redigere in suo favore un programma di recupero dalla tossicodipendenza, adducendo che lo stesso non ne ha diritto poiché cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Si aggiunge che tale condizione gli appare configurare un grave pregiudizio al proprio diritto alla salute.

Il reclamo del condannato è ammissibile, dinanzi al magistrato di sorveglianza, ai sensi degli art. 69 co. 6 lett. b) e e 35 bis ord. penit., poiché mediante lo stesso lo [REDACTED] allega di subire un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto, derivante da un comportamento, nella specie omissivo, da parte dell'amministrazione.

Non v'è dubbio che, mediante il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 35 bis ord. penit., la competenza del magistrato di sorveglianza si estenda ai comportamenti attivi od omissivi non soltanto dell'amministrazione penitenziaria, ma anche delle eventuali altre amministrazioni che, in ipotesi, li pongano in essere nei confronti delle persone *uti captivae*. E' noto, per altro, che a seguito del completamento del passaggio di competenze in materia di sanità penitenziaria, avvenuto da ultimo sulla base del D.P.C.M. 1.04.2008, in questo campo ormai è intervenuta la presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, tra le altre anche quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (cfr. art. 2 D.M. cit.), nonché delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

Le regioni, si aggiunge nel predetto testo normativo, assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite con il predetto decreto attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

Nell'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A, nel quale vengono tra gli altri elencati i compiti rimessi alle Asl in materia di prevenzione e programmazione di interventi strutturati in materia di cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche.

Venendo al caso che ci occupa, a fronte della doglianza dello [REDACTED] il magistrato di sorveglianza ha impostato istruttoria volta a conoscere dalla Asl Umbria 2, di competenza in relazione all'istituto penitenziario di Terni, quali fossero le ragioni alla base di un eventuale rifiuto ad impostare il favore dell'istante, ove tossico/alcooldipendente, un programma terapeutico per l'emancipazione da tale condizione patologica.

Sono in atti una prima nota, pervenuta dal Responsabile del Dipartimento delle dipendenze Serd di Terni, con il quale si riferisce che [REDACTED] non è stato in grado di documentare se sia in possesso di un valido permesso di soggiorno, e ciò comporta che lo stesso sia considerato un "extra-comunitario senza permesso di soggiorno e senza l'iscrizione al SSN". In base all'art. 35 co. 3 Dlgs 286/98, perciò, e "a regolamenti aziendali" non può essere inserito in programmi terapeutici comunitari, semiresidenziali e domiciliari.

Nel testo normativo citato si afferma che al cittadino straniero presente sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Con una successiva comunicazione elettronica (email trasmessa all'Ufficio) nell'imminenza dell'udienza il Presidio sanitario di Terni informava di aver interpellato nuovamente la Direttrice del Dipartimento Dipendenze Usl Umbria 2, che ribadiva che lo straniero privo di permesso di soggiorno, e dunque di tessera sanitaria, ha diritto alle sole prestazioni sanitarie urgenti (pronto soccorso). "L'inserimento in un programma terapeutico" dunque "non può essere, in alcun modo, considerato un'urgenza...".

Alla luce dell'istruttoria sin qui succinta, da parte la questione relativa alla ricomprensione dei programmi terapeutici per la cura della tossicodipendenza nelle prestazioni essenziali che debbono essere garantite ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno e che siano liberi nel territorio nazionale, il reclamo di [REDACTED] deve essere accolto per le ragioni che saranno succintamente indicate.

Per come già sopra succintamente ricordato, il reclamante ha proposto al magistrato di sorveglianza di Spoleto una istanza di misura alternativa, e segnatamente di affidamento in prova in casi particolari, allegando di essere tossicodipendente e di voler accedere ad un programma di cura ed emancipazione da tale condizione. L'istanza è però destinata all'inammissibilità, ove alla richiesta non sia allegato un certificato di

tossicodipendenza attuale ed un programma di recupero ritenuto idoneo dal Sert della Usl di competenza (nel caso di specie la UslUmbria 2, oggi convenuta in udienza, pur non presente).

E' principio ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che "in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere, possono essere, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno." (cfr., per tutte, Sez. Un. 28.03.2006 n. 14500, seguita da costante giurisprudenza).

Ciò sulla base di un ragionamento che, risalendo ai principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale, nell'ambito dell'esecuzione penale "non opera alcuna discriminazione del relativo trattamento sulla base della liceità, o non, della presenza del soggetto nel territorio dello Stato italiano, e non contiene alcun divieto, esplicito o implicito, di applicazione delle misure alternative alla detenzione a favore del condannato straniero che sia entrato o si trattenga illegalmente in Italia.

In linea di principio, considerati i preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27 Cost., comma 3), che costituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario sulle misure alternative e di cui sono lineare espressione anche gli artt. 1 e 13 del medesimo ordinamento sulle modalità del trattamento, l'applicazione di dette misure non può essere esclusa, a priori, nei confronti dei condannati stranieri, che versino in condizione di clandestinità o di irregolarità e siano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l'espiatione della pena."

Le SU proseguono ricordando che questa impostazione, per altro, segue una consolidata prassi amministrativa per la quale lo straniero condannato, privo di permesso di soggiorno, può essere ammesso alle misure alternative (si richiamano, all'epoca della sentenza: le circolari Min. Lavoro, 15/03/1993 n. 27 - richiamata dalla nota 11/01/2001 -; Min. giustizia, 23/03/1993 n. 691858, 16/03/1999 n. 547899 e 12/04/1999 n. 547671; Min. Interno, 02/12/2000 n. 300 e 04/09/2001 n. 300/2001), sull'assunto che è proprio il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza, che determina le forme alternative di espiatione della pena, a costituire *ex lege* il "titolo" idoneo a sospendere l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, nonché l'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa per il periodo indicato nel medesimo provvedimento, anche con modalità sostanzialmente derogatorie alla restrittiva disciplina dettata per tali soggetti in materia di accesso al lavoro."

Con la sent. 78/2007, poi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione, ove interpretate nel senso che le stesse siano in ogni caso precluse al cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. A fondamento della propria pronuncia, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 co. 3 Cost., la Consulta aggiunge che "quanto, poi, alla incompatibilità fra la disciplina del testo unico in materia di immigrazione e l'applicazione di misure alternative alla detenzione (...) occorre considerare che, in realtà, è proprio la condizione di persona soggetta all'esecuzione della pena che abilita *ex lege* - ed anzi costringe - lo straniero a permanere nel

territorio dello Stato; e ciò, tanto se l'esecuzione abbia luogo nella forma intramuraria, quanto se abbia luogo, invece – a seguito della eventuale concessione di misure alternative – in forma extramuraria. In altre parole, nel momento stesso in cui prevede che l'esecuzione della pena “prevalga”, sospendendone l'attuazione, sulla espulsione cui il condannato extracomunitario sarebbe soggetto, il legislatore adotta una soluzione che implica l'accettazione della perdurante presenza dello straniero nel territorio nazionale durante il tempo di espiazione della pena stessa. Da ciò consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative è funzionale.”

L'insegnamento sin qui succinto non può dunque che applicarsi alla materia che ci occupa. Viene per altro qui in rilievo, per come esattamente colto nel reclamo dell'interessato, non soltanto il diritto ad una esecuzione penale orientata al reinserimento sociale, secondo l'indefettibile predicato dell'art. 27 co. 3 Cost., che verrebbe meno ove al reclamante fosse impedito di accedere alla misura alternativa cui aspira sulla base non di una sua non meritevolezza, valutata all'esito di un giudizio individualizzato operato dall'a.g., ma soltanto in relazione alla propria condizione di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, ma anche il proprio diritto alla salute, poiché è qui in primo piano innanzitutto la cura di una allegata condizione di dipendenza patologica da sostanze stupefacenti, come tale pacificamente considerata una prestazione sanitaria, per quanto di complessa e continuativa erogazione.

A questo riguardo, dunque, proprio in forza della sussistenza di un titolo per il quale l'interessato non solo si trova temporaneamente in modo legale nel territorio dello Stato, ma vi si trova obbligatoriamente, e cioè l'esecuzione penale, deve conseguirne per il tempo in cui vi si trovi l'obbligo di vedere curata tale sua condizione, tanto in un orizzonte di presa in carico intramuraria, quanto al fine della elaborazione, ove ritenuto necessario dal responsabile dipendenze della Usl competente, di un programma terapeutico extramurario, comunitario o territoriale, a seconda della maggiore idoneità dell'uno o dell'altro, secondo la valutazione discrezionale tecnica operata dallo stesso servizio. Quest'ultimo costituisce infatti condizione indispensabile ad una valutazione di merito da parte del Tribunale di sorveglianza e, ove negata, inibisce al condannato la concedibilità della misura, con le conseguenze in tema di finalità rieducativa della pena già rappresentate dal Giudice delle leggi.

Tenuto conto del quadro di principi sin qui ricordati, deve perciò accogliersi il reclamo del condannato e deve ordinarsi alla Usl Umbria2 di competenza di predisporre, all'esito degli incontri e degli approfondimenti diagnostici che riterrà necessari, e per il tempo dell'esecuzione penale, un programma terapeutico di cura dalla condizione di tossico/alcooldipendenza per come richiesto dallo [REDACTED], senza che rilevi in senso ostativo la posizione di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, disapplicandosi in ciò le eventuali disposizioni amministrative (circolari o altri atti di simile fonte) confliggenti.

P.Q.M.

Visti gli art. 35 bis, 69 ord. pen. e 127 c.p.p.;

ACCOGLIE

il reclamo proposto dal detenuto [REDACTED] sopra generalizzato e per l'effetto

DISPONE


Che la Usl Umbria 2, ed in particolare il relativo dipartimento delle dipendenze di Terni, disapplicati le disposizioni amministrative eventualmente confliggenti, predisponga, ove ritenuto necessario, ed anche a seguito di colloqui, incontri ed eventuali approfondimenti diagnostici, un programma terapeutico che il reclamante possa svolgere in contesto comunitario o territoriale, per il tempo dell'esecuzione penale ed in relazione all'istanza presentata di affidamento in prova di tipo terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/90, con la necessaria urgenza, e comunque con termine entro e non oltre 60 gg., con obbligo di riferire al magistrato di sorveglianza di Spoleto circa l'esatta esecuzione.

Comunicazioni come per legge.

Spoletto, 23.02.2021

  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dr. Biagio Fiore

Il magistrato di sorveglianza  
Fabio Gianfilippi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
02 MAR 2021  
Spoletto, .....  
L'Assistente Giudiziario  
Dr. Biagio Fiore

